SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 agosto 1991

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 53:

Banca nazionale del lavoro:

Sezione autonoma di credito fondiario

Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1991 e 5 agosto 1991.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1991 e 5 agosto 1991.

Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo

Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1991 e 5 agosto 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1991, n. 264.

Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. Ai fini della presente legge, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella *A* allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

Art. 2.

Sviluppo programmato del settore

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla provincia. Non si applica l'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la programmazione numerica, a livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3. Le province, sentiti i comuni, definiscono, entro i successivi novanta giorni, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Art. 3.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea residente in Italia;

b) abbia raggiunto la maggiore età;

c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-*bis* del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5;

g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 devono essere posseduti:

a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera *f)* del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 e il requisito di cui alla lettera *g)* del comma 1 deve essere posseduto dalla società.

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al contestuale deposito, presso l'amministrazione provinciale, di una cauzione pecuniaria di entità determinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, nonché al versamento del contributo *una tantum* di cui al comma 4 dell'articolo 8.

Art. 4.

Responsabilità professionale

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso del requisito di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 3.

2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, l'impresa o la società che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anché presso uffici pubblici, di dipendenti non in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 3.

Art. 5.

Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. L'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da:

a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni;

c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti;

d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Possono essere ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo è annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 3 nonché di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.

3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo di regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di disciplina della navigazione e legislazione complementare, di legislazione sul pubblico registro automobilistico e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame.

4. L'esame di idoneità di cui al comma 1 non è richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni.

Art. 6.

Registro-giornale

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile. Esso è inoltre vidimato annualmente ai sensi dell'articolo 2216 del codice civile ed è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

Art. 7.

Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida.

1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di quindici giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'articolo 6.

3. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto di cui

all'articolo 60 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

4. Ogni abuso nel rilascio della ricevuta di cui al comma 1 comporta, salva in ogni caso l'eventuale responsabilità penale e civile, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

Art. 8.

Tariffe

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti e composta da:

a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

b) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro della marina mercantile fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;

c) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;

d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, di cui due con funzioni di supplente.

2. I componenti della commissione di cui al comma 1 durano in carica tre anni. La commissione delibera a maggioranza dei componenti.

3. La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e massime di cui al comma 1 è esercitata dalle province e dai comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e quelle praticate dall'impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dell'impresa o della società di consulenza ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.

4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, il titolare dell'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare un contributo *una tantum* il cui importo è determinato con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura tale da assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al comma 1.

Art. 9.

Vigilanza e sanzioni

1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.

2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'articolo 8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.

3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'articolo 3 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

4. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 si applica l'articolo 348 del codice penale.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da almeno tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le attività disciplinate dalla presente legge conseguono l'autorizzazione di cui all'articolo 3 anche in difetto dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5, purché siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equiparato.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le attività disciplinate dalla presente legge, possono proseguirne temporaneamente l'esercizio fino al superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 5, da sostenere nella prima sessione svolta ai sensi del medesimo articolo 5, ovvero nella sessione immediatamente successiva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Courmayeur - Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA *A*
(articolo 1)

COMPITI E ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni e integrazioni.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni.

Consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per il testo dell'art. 115 del citato testo unico si veda in nota all'art. 10.

Note all'art. 3:

— I delitti di cui agli articoli del codice penale richiamati nell'art. 3 della presente legge sono i seguenti:

omicidio (art. 575);
furto (art. 624);
rapina (art. 628);
estorsione (art. 629);
sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630);
truffa (art. 640);
appropriazione indebita (art. 646);
ricettazione (art. 648);
riciclaggio (art. 648-*bis*).

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 386/1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) è il seguente:

«Art. 2 *(Emissione di assegno senza provvista).* — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 1, chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la multa da lire trecentomila a lire cinque milioni o con la reclusione fino a otto mesi».

Nota all'art. 5:

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 2215 e 2216 del codice civile:

«Art. 2215 *(Libro giornale e libro degli inventari).* — Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.

L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Art. 2216 *(Contenuto e vidimazione del libro giornale).* — Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa e deve essere annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio».

Nota all'art. 7:

— L'art. 60 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è così formulato:

«Art. 60 *(Estratto del documento di circolazione).* — Gli uffici pubblici, quando il documento di circolazione venga ad essi consegnato per esigenze inerenti alle loro attribuzioni, rilasciano all'interessato un estratto, che lo sostituisce a tutti gli effetti per la durata massima di trenta giorni».

Nota all'art. 9:

— Si trascrive il testo dell'art. 348 del codice penale:

«Art. 348 *(Abusivo esercizio di una professione)* — Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa di lire mille a lire cinquemila».

La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui all'articolo soprariportato è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi «da lire duecentomila a lire un milione».

Nota all'art. 10:

— L'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931, è così formulato:

«Art. 115 — Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza».

Note alla tabella A.

— La legge n. 870/1986 reca: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti».

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi: disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada».

- Il D.L.L. n. 399/1945 reca: «Modificazione del trattamento tributario ed emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 741):

Presentato dall'on. LODIGIANI ed altri il 9 luglio 1987.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 26 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 13 giugno 1990, 12 marzo 1991.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 21 maggio 1991.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 22, 23 maggio 1991 e approvato il 29 maggio 1991, in un testo unificato con atto n. 5314 (SAVIO).

Senato della Repubblica (atto n. 2872):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 21 giugno 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 17 luglio 1991 e approvato il 30 luglio 1991.

91G0306

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 1991.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 1991 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di luglio 1991;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di luglio 1991 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.332,352
Marco tedesco	»	744,655
Franco francese	»	219,408
Fiorino olandese	»	661,030
Franco belga	»	36,174
Lira sterlina	»	2.194,493
Lira irlandese	»	1.992,141
Corona danese	»	192,615
Dracma greca	»	6,808
E.C.U.	»	1.530,311
Dollaro canadese	»	1.160,013
Yen giapponese	»	9,661
Franco svizzero	»	859,300
Scellino austriaco	»	105,818
Corona norvegese	»	190,974
Corona svedese	»	205,827
Marco finlandese	»	310,600
Escudo portoghese	»	8,626
Peseta spagnola	»	11,891
Dollaro australiano	»	1.027,187

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi

delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 31 luglio 1991, è accertato, per il mese di luglio 1991, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	21,965
Albania:		
Lek	»	210,947
Algeria:		
Dinaro algerino	»	73,422
Angola:		
Kwanza	»	22.076
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	352,692
Argentina:		
Austral	»	0,132
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.508,695
Bangla Desh:		
Taka	»	38,256
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	655,454
Belize:		
Dollaro Belize	»	659,167
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.320,460
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	52,111
Birmania:		
Kyat	»	201,876
Bolivia:		
Peso boliviano	»	367,230
Botswana:		
Pula	»	636,822
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	4,016
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	752,464
Bulgaria:		
Leva	»	70,292
Burundi:		
Franco Burundi	»	7,635
Cambogia:		
Riel	»	1,647
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	16,915
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	488,261
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.588,450
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	42,810
Cile:		
Peso cileno	»	3,769
Cina:		
Renmimbi	»	248,220
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.718,617
Colombia:		
Peso colombiano	Lit.	2,099
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,363
Corea del Nord:		
Won	»	1.359,215
Corea del Sud:		
Won	»	1,818
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	10,589
Cuba:		
Peso cubano	»	1.655.253
Dominicana:		
Peso dominicano	»	103.677
Ecuador:		
Sucre	»	1,249
Egitto:		
Lira egiziana	»	399,195
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	164,512
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	360,181
Etiopia:		
Birr	»	641.146
Filippine:		
Peso filippino	»	50.996
Gambia:		
Dalasi	»	148.809
Ghana:		
Cedi	»	3,581
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	132.204
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	7,494
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1 950,794
Guatemala:		
Quetzal	»	270,019
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	2,028
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	2,126
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	10,379
Haiti:		
Gourde	»	264,092
Honduras:		
Lempira	»	234,788
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	169.493
India:		
Rupia indiana	»	52.111
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0.674

Paese / Valuta		
Iran:		
Rial iraniano	Lit.	19,421
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.673,646
Islanda:		
Corona islandese	»	21,170
Israele:		
Shekel	»	556,866
Jugoslavia:		
Nuovo Dinaro jugoslavo	»	56,942
Kenia:		
Scellino keniota	»	45,929
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.523,156
Laos:		
Nuovo Kip	»	1,883
Libano:		
Lira libanese	»	1,470
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.320,460
Libia:		
Dinaro libico	»	4.468,504
Macao:		
Pataca	»	164,641
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,863
Malawi:		
Kwacha	»	456,086
Malaysia:		
Ringgit	»	473,625
Maldive:		
Rufiyaa	»	131,837
Malta:		
Lira maltese	»	3.886,603
Marocco:		
Dirham Marocco	»	145,837
Mauritania:		
Ouguiya	»	15,858
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	80,075
Messico:		
Peso messicano	»	0,437
Mongolia:		
Tugrik	»	392,888
Mozambico:		
Metical	»	0,870
Nepal:		
Rupia nepalese	»	30,875
Nicaragua:		
Cordoba	»	263,663
Nigeria:		
Naira	»	121,785
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	751,675
Oman:		
Rial Oman	Lit.	3.436,116
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	55,560
Panama:		
Balboa	»	1.320,460
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.377,547
Paraguay:		
Guarani	»	0,998
Perù:		
Inti	»	1.621,567
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,011
Polonia:		
Zloty	»	0,115
Qatar:		
Riyal Qatar	»	363,398
Romania:		
Leu	»	21,365
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	10.379
São Tomé:		
Dobra	»	7,049
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	243,373
Sierra Leone:		
Leone	»	5,085
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	752,464
Siria:		
Lira siriana	»	62.776
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,503
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	32,797
Sud Africa:		
Rand	»	457,878
Sudan:		
Lira sudanese	»	292.961
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	738,542
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	48,917
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	5,762
Thailandia:		
Baht	»	53,178
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	310,186
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.347,428

Turchia:		
Lira turca	Lit.	0,302
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1.757
Ungheria:		
Forint	»	17,164
URSS:		
Rublo (U.)	»	2.188,467
URSS:		
Rublo (C.)	»	729,489
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,658
Venezuela:		
Bolivar	»	24,048
Vietnam:		
Dong	»	0,150
Yemen Meridionale:		
Dinaro Yemen	»	2.859,723
Yemen Settentrionale:		
Rial	»	109,402
Zaire:		
Zaire	»	0,287
Zambia:		
Kwacha	»	20,054
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	395,986

Art. 3.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3750

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 agosto 1991.

Integrazione degli elenchi ufficiali degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 4, 5 ed 8 della legge 2 maggio 1977, n. 192;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1990 concernente gli elenchi ufficiali degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1990);

Viste le comunicazioni aggiornate successivamente trasmesse dalle regioni o dalle U.S.L. interessate, riguardo a variazioni disposte o ad ulteriori autorizzazioni in materia rilasciate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 192/1977;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli aggiornamenti degli elenchi ufficiali, allegati al decreto ministeriale 11 ottobre 1990, degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi autorizzati ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192, come identificati dai relativi numeri di registrazione e denominazione sociale, contenuti negli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 5, quinto comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192, al fine di facilitare il controllo sulla provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi e di assicurare nel contempo, con la migliore informazione, una più adeguata tutela igienico-sanitaria dei consumatori, consentendo loro il riscontro immediato delle indicazioni riportate nelle etichette delle confezioni di molluschi, le liste ufficiali di cui al decreto ministeriale 11 ottobre 1990 ed al presente decreto devono essere esposte permanentemente in tutti gli esercizi di vendita, in modo da risultare facilmente visibili e leggibili dagli avventori e dagli organi di vigilanza.

I titolari o responsabili degli esercizi di vendita, dei ristoranti e degli altri esercizi nei quali vengono comunque somministrati molluschi eduli lamellibranchi sono tenuti a riscontrare preventivamente la regolare provenienza del prodotto detenuto per la vendita o somministrazione da impianti inclusi nel decreto ministeriale 11 ottobre 1990 e nel presente decreto, a mezzo degli allegati elenchi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1991

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

ALLEGATO *A*

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Nuove autorizzazioni

REGIONE SICILIA

Fazio Giovanni, Palermo, lungomare C. Colombo - *n. registrazione* **10/1**.

ALLEGATO *B*

CENTRI DI RACCOLTA

Variazioni

REGIONE PUGLIA

È revocata, per cessazione di attività l'autorizzazione rilasciata all'impresa **Mitilgross di Riefolo Antonio e Camporeale Domenico S.n.c.**, Barletta (Bari), piazza Marina, 38 - *n. registrazione* **8/32**.

REGIONE SICILIA

L'impresa **Fazio Giovanni** - Palermo, lungomare C. Colombo, è subentrata alla impresa Fazio Angelo stessa sede - *n. registrazione* **10/1.**

REGIONE VENETO

L'impresa **Ittica Pila S.n.c.** - *n. registrazione* **12/33 c.r./31-1** ha trasferito la propria sede in via Leopardi n. 7, Donada (Rovigo).

È revocata, per rinuncia, l'autorizzazione rilasciata all'impresa **Panin Agostina** - Chioggia (Venezia), mercato ittico - *n. registrazione* **12/10 - c.r./32-10.**

La ditta **Ranzato Varisco Giovanni S.n.c.** di Chioggia, mercato ittico *n. registrazione* **12/9 - c.r./32-9** ha cambiato ragione sociale in **Ranzato Varisco Riccardo e C. S.a.s.**

Nuove autorizzazioni

REGIONE LAZIO

Gallo Domenico, Fiumicino (Roma), via dello Zeffiro, 38 - *numero registrazione* **5/23.**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Società Bonapesca S.r.l., Goro (Ferrara), via dell'Industria, 22 - *n. registrazione* **3/30.**

Ghirardelli Filiberto, lavorazione vongole e molluschi, Rimini, via N. Masi n. 7/8 - *n. registrazione* **3/31.**

REGIONE TOSCANA

General Ittica S.n.c. di Vanda Nannipieri, Livorno, via Tonci n. 6 - *n. registrazione* **11/3 c.r./13.**

REGIONE VENETO

Articamar, Loreo (Rovigo), via Diana n. 14 - *n. registrazione* **12/45 c.r./31-5.**

Zanellato Erminio e Angelo, Porto Tolle (Rovigo), località Bonelli - *n. registrazione* **12/47 c.r./31-6.**

Soc. coop. Agroittica Bacucco S.r.l., Ariano Polesine (Rovigo), via Romea Vecchia, 136 - *n. registrazione* **12/48 c.r./31-7.**

91A3752

ORDINANZA 6 agosto 1991.

Norme per l'importazione dall'estero di animali vivi, carni e prodotti di origine animale ai fini della profilassi dell'encefalopatia spongiforme del bovino (B.S.E.).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, recante attuazione delle direttive comunitarie n. 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali vivi della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi nonché n. 77/96 relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;

Vista la decisione della Commissione CEE numero 89/469/CEE del 28 luglio 1989 come modificata dalla decisione del 7 febbraio 1990, recante misure di protezione contro la B.S.E. nel Regno Unito;

Vista la decisione della Commissione CEE del 6 marzo 1990 con cui la denuncia di tale malattia è stata resa obbligatoria in tutto il territorio della Comunità;

Vista la decisione della Commissione CEE del 9 aprile 1990 che stabilisce requisiti supplementari per taluni tessuti ed organi in relazione alla B.S.E.;

Vista la decisione della Commissione CEE dell'8 giugno 1990 recante ulteriori misure di protezione nei confronti della B.S.E. nel Regno Unito;

Vista l'assenza di armonizzazione a livello comunitario nei confronti delle importazioni di animali vivi, carni e prodotti di origine animale provenienti dai Paesi terzi ai fini della profilassi della B.S.E.;

Vista l'assenza di interventi a livello comunitario per adottare misure di tutela della salute animale nella fabbricazione delle farine di carne e di ossa della specie bovina;

Ritenuto necessario ed urgente dettare disposizioni in merito ai settori non armonizzati a livello della CEE;

Ordina:

Art. 1.

1. L'introduzione nel territorio italiano di animali vivi della specie bovina provenienti dagli Stati non appartenenti alla Comunità economica europea è subordinata alla condizione che il previsto certificato veterinario di scorta venga integrato dalla seguente dichiarazione:

«Gli animali vivi di cui al presente certificato:

provengono da aziende nelle quali non sono stati mai riscontrati casi di B.S.E. (*);

sono stati importati dal Regno Unito ma sono di età inferiore ai sei mesi e non sono nati da bovine nelle quali sia stata accertata o sia sospettata la B.S.E.» (*).

2. Gli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto, nel caso di partite importate conformemente al secondo trattino della precedente dichiarazione integrativa, interverranno sulle stesse adottando tutte le misure di controllo previste dalle disposizioni in vigore.

Art. 2.

1. L'introduzione nel territorio italiano di carni fresche, refrigerate e congelate della specie bovina ed importate dagli Stati non appartenenti alla Comunità economica europea potrà avvenire a condizione che il previsto certificato veterinario di scorta sia integrato dalla seguente dichiarazione:

«le carni di cui al presente certificato sono state ottenute da bovini provenienti da aziende nelle quali non si sono mai verificati casi di B.S.E. e, nel caso in cui siano state ottenute da bovini importati dal Regno Unito questi sono stati macellati entro i sei mesi di età (*);

le carni di cui al presente certificato sono state importate dal Regno Unito conformemente alle disposizioni comunitarie che regolano l'esportazione delle carni fresche bovine dal Regno Unito verso il restante territorio della Comunità» (*).

(*) Cancellare l'indicazione inutile.

Art. 3.

1. L'introduzione nel territorio italiano di prodotti a base di carne, o comunque contenenti carni, di ingredienti per alimenti, inclusi i prodotti dietetici e per la prima infanzia, nonché di materie prime comunque destinate all'alimentazione umana, ottenuti da animali della specie bovina ed importati da Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, è subordinata alla condizione che il certificato sanitario di scorta o, nei casi in cui questo non sia previsto, una apposita dichiarazione sottoscritta dalle competenti autorità ufficiali attesti quanto segue:

«i prodotti a base di carne, o comunque contenenti carni, gli ingredienti per alimenti, inclusi i prodotti dietetici e per la prima infanzia nonché le materie prime comunque destinate all'alimentazione umana, sono stati ottenuti da carni di animali della specie bovina provenienti da aziende in cui non si sono mai verificati casi di B.S.E. e, nel caso che le carni stesse siano state ottenute da bovini originari del Regno Unito, questi sono stati macellati entro i sei mesi di età» (*);

«i prodotti a base di carne, o comunque contenenti carni, gli ingredienti per alimenti, inclusi i prodotti dietetici e per la prima infanzia, nonché le materie prime comunque destinate all'alimentazione umana, sono stati ottenuti da carni fresche della specie bovina importate dal Regno Unito conformemente alle disposizioni comunitarie che regolano l'esportazione di carni fresche bovine dal Regno Unito verso il restante territorio della Comunità» (*).

(*) Cancellare l'indicazione inutile.

Art. 4.

1. Le partite di semilavorati di carne bovina importate in Italia per la trasformazione definitiva in mangimi da utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti, salvo il caso in cui siano già state sottoposte al sottoriportato trattamento termico e che questo risulti attestato da una dichiarazione rilasciata conformemente al successivo punto 2., sono inoltrate in vincolo sanitario presso uno stabilimento indicato dall'importatore ed in cui, sotto la vigilanza dei servizi veterinari della U.S.L. competente per territorio, le stesse verranno sottoposte a trattamento termico di 133°C a 3 Bar di pressione per 20 minuti.

2. Le partite di mangimi costituiti in tutto o in parte da farine di carne e di ossa della specie bovina, ovina, e caprina provenienti dall'estero e destinate all'industria mangimistica o al diretto utilizzo per l'alimentazione dei ruminanti potrà avvenire a condizione che la certificazione di scorta o, nel caso in cui questa non sia prevista, una apposita dichiarazione sottoscritta dalle competenti autorità ufficiali, attesti quanto segue:

«I mangimi di cui al presente certificato sono stati ottenuti da farine sottoposte all'azione di una temperatura di 133°C per 20 minuti a 3 Bar di pressione».

3. La presente ordinanza entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A3754

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 12 giugno 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 753, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1975, atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 14, con il quale viene ulteriormente modificato lo statuto dell'Università degli studi di Trieste inserendo nuovi insegnamenti complementari;

Rilevato che nell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/74 sopracitato, per mero errore materiale, è stato inserito l'insegnamento «Storia romana» già presente come insegnamento fondamentale nello statuto della facoltà di magistero - corso di laurea in pedagogia, in quanto inserito con un precedente decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1974, n. 175;

Considerata la necessità di rettificare il predetto articolo per annullare il doppio inserimento dell'insegnamento a statuto;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Nell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 753, viene tolto l'insegnamento «Storia romana» in quanto già inserito nello statuto della facoltà di magistero - corso di laurea in pedagogia, con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1974, n. 175.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 12 giugno 1991

Il rettore

91A3714

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 22 aprile 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, e la tabella XXVI ad esso allegata pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 2428 del 3 agosto 1990 contenente osservazioni e rilievi in merito all'adeguamento alla tabella XXVI corso di laurea in scienze geologiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella adunanza del 10 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 71, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è soppresso e sostituito come segue:

Art. 2.

«Art. 71. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con distinti indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore.

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari. Ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

TRIENNIO DI BASE

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

Primo anno:

1) chimica generale e inorganica con elementi di organica;

2) fisica sperimentale I;

3) geologia I;

4) laboratorio di geologia I (3, 4, esame integrato);

5) istituzioni di matematiche I;

6) paleontologia;

7) laboratorio di paleontologia (6, 7, esame integrato).

Secondo anno:

8) fisica sperimentale II;

9) geochimica;

10) geografia fisica;

11) istituzioni di matematiche II;

12) mineralogia;

13) laboratorio di mineralogia (12, 13, esame integrato);

14) rilevamento geologico.

Terzo anno:

15) fisica terrestre;

16) geologia applicata;

17) geologia II;

18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);

19) geomorfologia;

20) petrografia;

21) laboratorio di petrografia (20, 21, esame integrato).

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sarà compito del consiglio di corso di laurea programmare annualmente sia le modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se

attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzate come campagna geologica, sia le modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio.

L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto è condizionata dal:

superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche primo e secondo corso, fisica sperimentale primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti nella tabella e dal superamento del colloquio di applicazione di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

Biennio di applicazione.

Il biennio di applicazione è distinto nei seguenti indirizzi, ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico-professionale.

Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti.

Le restanti tre discipline facoltative sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo tra discipline attivate dalle facoltà. Lo stesso corso può essere svolto per più indirizzi.

Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

A) Indirizzo geologico-paleontologico:

Discipline caratterizzanti:

1) geologia regionale;
2) geologia stratigrafica;
3) micropaleontologia;
4) paleontologia II;
5) sedimentologia.

Discipline facoltative:

1) biostratigrafia;
2) fotogeologia;
3) geofisica marina;
4) geologia degli idrocarburi;
5) geologia del cristallino;
6) geologia del quaternario;
7) geologia marina;
8) geologia storica;
9) geologia strutturale;
10) mineralogia dei sedimenti;
11) oceanografia;
12) paleobiogeografia.
13) paleoclimatologia;
14) paleoecologia;
15) paleontologia dei vertebrati;
16) paleontologia del quaternario;
17) paleontologia stratigrafica;
18) paleontologia vegetale;
19) petrografia del sedimentario;
20) stratigrafia;
21) vulcanologia.

B) Indirizzo mineralogico-petrologico-giacimentologico-geochimico:

Discipline caratterizzanti:

1) chimica fisica;
2) cristallografia;
3) giacimenti minerari;
4) petrologia;
5) vulcanologia.

Discipline facoltative:

1) analisi geochimiche;
2) analisi mineralogiche;
3) cristallochimica;
4) esplorazione geologica del sottosuolo;
5) geochimica applicata;
6) geochimica nucleare;
7) geologia dei combustibili fossili;
8) geologia regionale;
9) geotermia;
10) giacimenti di idrocarburi;
11) mineralogia applicata;
12) mineralogia dei sedimenti;
13) mineralogia sistematica;
14) minerogenesi;
15) petrografia applicata;
16) petrologia del metamorfico;
17) prospezione geomineraria;
18) prospezioni geochimiche;
19) prospezioni geofisiche;
20) rilevamento petrografico-giacimentologico.

Norme finali.

L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami, e del colloquio in lingua inglese.

Gli studenti, per la tesi di laurea, devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche: il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto verrà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 22 aprile 1991

Il rettore: CASULA

91A3715

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Progetto di ristrutturazione della Cassa di risparmio di Modena e Banca del monte di Bologna e Ravenna

Con decreto ministeriale 12 luglio 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Modena e dalla Banca del monte di Bologna e Ravenna, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e degli articoli 3, commi 1, 3 e 5, e 13, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, delle rispettive aziende bancarie, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società, denominata «Carimonte Banca S.p.a.», con un capitale sociale di lire 250 miliardi;

la costituzione di una società per azioni con caratteristiche di holding, «Carimonte Holding S.p.a.», a cui attribuire il controllo del capitale della società bancaria e alla quale faranno capo le partecipazioni attualmente detenute dagli enti conferenti; detta società, che avrà un capitale di lire 250 miliardi, rivestirà il ruolo di capogruppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, lettera *c)*, della legge n. 218/90 e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 356/90;

l'adozione, da parte degli enti conferenti, che deterranno congiuntamente la totalità delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della Carimonte Holding S.p.a., di nuovi statuti, sulla base dei quali gli enti medesimi non potranno esercitare direttamente l'attività bancaria;

la costituzione di una società di credito immobiliare «Carimonte fondiario S.p.a.», con capitale iniziale pari a lire 50 miliardi, controllata dalla Carimonte banca e avente per oggetto la raccolta oltre il breve termine e l'esercizio del credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità;

la costituzione di due società aventi per oggetto l'elaborazione automatica dei dati («Uniced S.p.a.» e «Unisoft S.p.a.») con capitale pari, rispettivamente, a lire 20 miliardi e a lire 1 miliardo.

La Cassa di risparmio di Modena e la Banca del monte di Bologna e Ravenna, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento, fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovranno cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria, uniformando la propria attività a quanto previsto dai nuovi statuti.

91A3763

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa muratori angolani a responsabilità limitata», in Città S. Angelo, e nomina del nuovo commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1991, il dott. Gallo Mauro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa muratori angolani a responsabilità limitata», con sede in Città S. Angelo (Pescara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 febbraio 1987, in sostituzione del dott. Testa Donato, revocato.

91A3784

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Cooperativa edilizia La Speranza - Società cooperativa a r.l.»

Con deliberazione n. 3134 del 5 luglio 1991 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 gennaio 1992, il mandato conferito al dott. Giovanni Dal Mas con studio in Udine, via Viola, 9, in ordine alla gestione commissariale della «Cooperativa edilizia La Speranza - Società cooperativa a r.l.» costituita il 14 dicembre 1977 per rogito notaio dott. Renato Pirolo di Cervignano del Friuli.

91A3771

REGIONE VALLE D'AOSTA

Integrazione al piano regolatore generale del comune di Valtournanche

Con deliberazione della giunta regionale n. 6577 del 12 luglio 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata una ulteriore integrazione alla deliberazione di giunta n. 7114 del 27 luglio 1989 concernente: «Approvazione, con modificazioni, del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Valtournanche, adottati con deliberazione consiliare n. 172 del 19 novembre 1983».

Copia di detta deliberazione, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano regolatore generale comunale.

91A3773

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 5 agosto 1991 n. I.13/2-858, il decreto del prefetto di Trieste n. 11419/668 del 31 marzo 1936, con il quale il cognome del sig. Carlo Semolic di Giuseppe, nato a Jamiano, il 27 maggio 1902, venne ridotto nella forma italiana di «Semoli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Vittoria Bagon ed ai figli Giuseppe, Mario ed Ernesto, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 3 giugno 1991 dal sig. Orlando Semoli di Carlo, nato a Duino-Aurisina, il 14 novembre 1931, residente a Gorizia, via Vittorio Veneto n. 146, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del predetto, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Semolič» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Semoli» assunto dalla moglie del predetto Maria Pahor, nata a Castagnavizza del Carso, il 7 dicembre 1937.

Il sindaco di Gorizia è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

91A3770

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: - annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: - annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: - annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: - annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II - annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II: - annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 9 5 0 9 1 *

L. 1.200